



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 24 DEL 27-08-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

FORTI GIUSEPPE	P	BOCCI ISABELLA	P
CONCETTI GIORGIO	P	FERRETTI PATRIZIA	P
PISTOLESI LARA	P	GENNARI FRANCO	P
CALAMITA VANIA	P	TRONELLI FAUSTO	P
BERDINI MARZIA	P	CORRADINI UMBERTO	P
TRONELLI MARCELLO	A		

Assegnati n. 13

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in qualità di assessore esterno, il Sig.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIOTTI GABRIELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente FORTI GIUSEPPE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, veniva istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012**, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "I.M.U." adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2012.

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale"

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, fattispecie non esenti,

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - esenti

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo, non rientrante nelle fattispecie esenti, e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applichi anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

EVIDENZIATO che ai sensi dell' art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013, n. 288/2012, è riservata allo Stato, dall'anno 2013, la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ed il successivo D.M. 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 luglio 2014;

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

PRESO ATTO dei valori delle aree, come quantificati per l'anno 2012, ai fini dell'I.M.U;

VISTE le proposte di aliquote imu che qui si riportano e formulate al fine di garantire risorse sufficienti per assicurare l'equilibrio di bilancio:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>9,10 per mille</i>
<i>Aliquota abitazione principale e pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>5,00 per mille</i>
<i>Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane e industriali iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio</i>	<i>8,90 per mille</i>
<i>Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che</i>	<i>8,90 per mille</i>

<i>vi esercitano l'attività di commercio</i>	
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>8,90 per mille</i>
<i>Immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare</i>	<i>8,20 per mille</i>

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno **2014**:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>9,10 per mille</i>
<i>Aliquota abitazione principale e pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	<i>5,00 per mille</i>
<i>Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane e industriali iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio</i>	<i>8,90 per mille</i>
<i>Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano l'attività di commercio</i>	<i>8,90 per mille</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>8,90 per mille</i>
<i>Immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare</i>	<i>8,20 per mille</i>

3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014**;

4) I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di M.V.Corrado, sono

confermati nella misura indicata nella tabella apposita allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2007, integrata con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 04.06.2008.

5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 29 del 27.09.2012;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 25-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 25-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GABRIELLA MARIOTTI

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:
Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 29-08-2014 al 13-09-2014.

E' copia conforme all'originale.

Li, 29-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA MARIOTTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.8.14 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 29-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GABRIELLA MARIOTTI